Città di Pachino

Provincia di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 7 del 17.04.2023

Inerente il Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2023, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023."**

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di aprile, in teleconferenza, si riunisce il Collegio dei Revisori nominati con deliberazione n. 49 del 18/10/2022 nelle persone di:

- **Rocco Elio dott. Martorana**, nella qualità di Presidente,
- **Biagio dott. Cicerone**, nella qualità di Componente,
- **Vincenzo rag. Ligambi**, nella qualità di Componente;

Preso atto che il Comune di Pachino ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 08 del 22/08/2019;

Premesso che:

- L'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 prevede che " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*
- Il D. Leg.vo 28/09/1998 n. 360 ha istituito, con decorrenza dal 1^ Gennaio 1999, l'Addizionale provinciale e comunale all'IRPEF (art. 1, comma 1);
- l'Addizionale si compone di un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto ministeriale entro il 15/12 di ogni anno, e un'aliquota fissa stabilita dal Comune nella percentuale massima di 0,8 punti percentuali;
- i commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 prevedono:
- *comma 3* "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

- *comma 3-bis* "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- la Commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 12 del 20/09/2019 ha confermato l'aliquota dell'Addizionale nella misura unica dello 0,8%

Dato atto della volontà di mantenere invariata la pressione tributaria e, quindi, le aliquote ed esenzioni ivi previste;

Considerati:

- il combinato disposto degli articoli 151,162 e 174 del D.Leg.vo 267/2000 che fissano al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- *L'articolo 172*, comma 1, lett. c), del D.Leg.vo 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano allegati: le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- *L'articolo 1,* comma 169, della Legge 296/2006 che recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13/12/2022 ha prorogato al 31/03/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- L'articolo unico del D.M. Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, N. 295) e successive modificazioni, che, ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- che il Comune di Pachino, con comunicazione trasmessa tramite pec il 12/04/2023, con prot. 9612, ha richiesto al Collegio l'espressione del proprio parere sulla proposta di C.C. avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2023";
-

Il predetto atto rientra tra le funzioni di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Leg. 267/2000.

Visti

- la proposta di deliberazione trasmessa per l'espressione del parere richiesto;
- i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Vincenzo BLUNDO;
- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al medesimo D.Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

Il Collegio

Esprime **parere** favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto **"APPROVAZIONE ALIQUOTA ED ESENZIONI ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2023 "**

Addì, 17/04/2023.

Il Collegio

Dott. Rocco Elio MARTORANA – Presidente

Firmato digitalmente da: MARTORANA ROCCO ELIO
Data: 17/04/2023 19:48:58

Dott. Biagio CICERONE – Componente

CICERONE BIAGIO
2023.04.17 19:23:08
CN=CICERONE BIAGIO
C=IT
2.5.4.4=CICERONE
2.5.4.42=BIAGIO

Rag. Vincenzo LIGAMBI – Componente

VINCENZO
LIGAMBI
17.04.2023
17:40:43
GMT+00:00

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 20 E 21 D.LGS. .M.I. E NORME COLLEGATE E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LE FIRME AUTOGRAFE.